



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore CRISANTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2024**

Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori

ONOREVOLI SENATORI. – Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una accelerazione senza precedenti dell'innovazione tecnologica e delle conoscenze in settori cruciali per il progresso economico e sociale, che ha rivoluzionato interi ambiti del sapere inclusi le scienze mediche, la robotica, l'intelligenza artificiale, la genetica, la digitalizzazione, lo sfruttamento e l'utilizzo di fonti alternative di energia e la realizzazione di materiali innovativi. Il motore di questa trasformazione epocale sono state le università e i modelli organizzativi che si sono date per accelerare il processo di traslazione dell'innovazione scientifica in applicazioni tecnologiche e produttive.

La creazione di ricchezza si è quindi progressivamente spostata dalla produzione di beni e servizi alla generazione di nuove conoscenze e all'innovazione scientifica e tecnologica con il contributo cruciale di università e centri di ricerca. Il capitale umano rappresenta la spina dorsale dell'università e la risorsa che genera le conoscenze e l'innovazione tecnologica. La qualità, le competenze e la capacità di innovazione dei ricercatori impiegati dalle università rappresentano quindi il fattore determinante non solo per il successo accademico ma per la prosperità e la competitività di un intero Paese. Questa consapevolezza ha indotto i maggiori Paesi sviluppati a investire enormi risorse con l'obiettivo di finanziare la ricerca e il reclutamento del personale più qualificato nello sforzo di aumentare la capacità competitiva delle proprie università. Indipendentemente dalla congiuntura economica le maggiori economie mondiali al contrario dell'Italia hanno progressivamente aumen-

tato gli investimenti in ricerca e innovazione.

L'Italia in termini di risorse assegnate alla ricerca e all'università in rapporto al PIL occupa agli ultimi posti tra i paesi sviluppati. Inoltre, il rapporto OCSE *Education at a Glance 2022* conferma inequivocabilmente come l'Italia si posizioni terzultima fra i Paesi OCSE per l'investimento in formazione in percentuale alla spesa pubblica. Il dato è negativo anche concentrandosi sulla spesa per l'istruzione terziaria dove ancora una volta l'Italia si posiziona fra gli ultimi Paesi dell'area OCSE. Non deve quindi sorprendere che, indipendentemente dai parametri utilizzati, nessuna delle università italiane si collochi tra le prime cento università del mondo in termini di qualità della produzione scientifica, dell'insegnamento e della capacità di innovazione tecnologica. Questa valutazione negativa è confermata dalla scarsissima attrattività delle nostre università per i giovani talenti, documentata dal costante flusso di ricercatori italiani verso università estere e dalla totale assenza di ricercatori stranieri che cercano impiego nelle nostre università. Quest'ultimo fenomeno è il risultato di cronica scarsità di fondi, di assenza di incentivi all'indipendenza scientifica e di meccanismi di progressione di carriera ancora viziati da localismo e gregarismo.

Questa situazione rende oltremodo urgente una iniziativa che allinei la competitività delle nostre università a quella degli altri Paesi dell'OCSE, agendo sulle carriere, sul processo di reclutamento e sulle risorse da destinare alla ricerca rendendo le università italiane attrattive per i giovani talenti. L'Italia non può rimanere indietro nella sfida dell'innovazione tecnologica, ma deve fare del-

l'innovazione e della conoscenza l'asse centrale di tutte le sfere dell'economia, della società, della cultura e della tecnologia. L'obiettivo del presente disegno di legge è quindi quello di aumentare la competitività delle università italiane agendo sui criteri e sulle modalità di reclutamento dei ricercatori nonché sulla progressione delle carriere, incentivando la mobilità nazionale e internazionale e adeguando il trattamento economico dei ricercatori a parametri internazionali.

Il primo passo per allineare la carriera universitaria italiana a quella delle università dei Paesi dell'OCSE sarà quello di modificare l'attuale denominazione, trattamento economico e *status* del ricercatore a contratto introdotto dall'articolo 14, comma 6-*septies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che convergerà nella figura del titolare di contratto di ricerca postdottorale. Il contratto di ricerca postdottorale potrà essere impiegato dalle università per un periodo minimo di due anni fino a un massimo di sei, per poi accedere alla posizione di ricercatore cosiddetto « *tenure track* » o meglio ricercatore a tempo determinato (come introdotto dall'articolo 14, comma 6-*decies*, del richiamato decreto-legge n. 36 del 2022, in sede di conversione).

Un altro obiettivo è quello di contrastare il localismo, vale a dire quel fenomeno che vede un ricercatore progredire nella carriera universitaria dalla laurea alla posizione di professore ordinario senza mai cambiare ateneo. La mobilità nazionale e internazionale dei ricercatori italiani sarà un elemento fondamentale per aumentare la competitività delle nostre università e fornire opportunità di crescita e di carriera ai nostri ricercatori, coerentemente con quanto stabilito dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005. Per questa ra-

gione il titolare di contratto di ricerca postdottorale, per progredire nella carriera accademica e accedere alla posizione di ricercatore dovrà aver rispettato almeno una delle tre seguenti condizioni di mobilità: 1) avere maturato un'esperienza postdottorale di almeno due anni in un'università italiana diversa da quella che lo impiega nella posizione di ricercatore a tempo determinato; 2) avere trascorso almeno un anno di esperienza postdottorale in una qualificata università o centro di ricerca all'estero; 3) avere conseguito il dottorato di ricerca in una università diversa rispetto a quella nella quale sarà impiegato come ricercatore. Il possesso di uno di questi requisiti rappresenta la condizione necessaria, ma non sufficiente, per accedere alla figura di ricercatore a tempo determinato.

Il richiamato decreto-legge n. 36 del 2022 ha avuto il merito di avere introdotto la figura del ricercatore a contratto eliminando la posizione di assegnista e inquadrato questa nuova figura professionale in un contratto normato con tutele previdenziali, ma di fatto ha eliminato ogni tipo di flessibilità negoziale. Un obiettivo del presente disegno di legge è quello di superare tale profilo di rigidità contrattuale prevedendo la possibilità di variazioni nel trattamento economico del titolare di contratto di ricerca postdottorale, secondo quanto già previsto dall'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, per le chiamate dirette per chiara fama, fino a un livello massimo corrispondente al 70 per cento della retribuzione iniziale di professore associato. Le università avranno in questo modo la flessibilità di offrire un trattamento economico vantaggioso ai più promettenti talenti scientifici italiani e internazionali, rendendo più competitivo il settore anche dal punto di vista retributivo.

Il disegno di legge ha inoltre l'obiettivo di stimolare la curiosità scientifica, la creatività e la maturità accademica, fornendo l'oppor-

tunità ai titolari di contratti di ricerca postdottorali di affrontare quesiti scientifici originali e sviluppare un profilo scientifico indipendente e svincolato da rapporti di subordinazione. Ogni titolare di contratto di ricerca postdottorale, dopo il terzo anno, avrà la possibilità di accedere a un finanziamento della durata di ulteriori tre anni. Vengono così garantite indipendenza economica e libertà di insegnamento, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 della Costituzione. Per questo scopo è prevista la costituzione di un fondo dotato delle risorse necessarie per finanziare il costo di ulteriori tre anni di contratto di ricerca postdottorale e i costi di ricerca, per un importo non superiore a 120.000 euro annui, che tenga conto della presenza o meno di attività sperimentali e di laboratorio.

Coerentemente, in sede di disciplina dei criteri di valutazione in sede di concorso per l'accesso alla posizione di ricercatore, si prevede che possano accedervi solo i titolari di contratto di ricerca postdottorale che oltre al requisito di mobilità abbiano dimostrato con la produzione scientifica o l'assegnazione di fondi esterni di aver raggiunto l'indipendenza scientifica e maturità accademica.

Il ricercatore che abbia conseguito l'abilitazione a professore associato può richiedere all'università di appartenenza di essere impiegato in quella posizione nel caso in cui i valori dei propri indicatori valevoli ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale siano superiori alla media degli indicatori dei pro-

fessori associati impiegati dal dipartimento che dovrà effettuare la chiamata, con riferimento al momento della loro presa di servizio. Gli stessi criteri si applicano nel caso della progressione dei professori associati in possesso di abilitazione, alla posizione di professore ordinario. I ricercatori in possesso di abilitazione di professore associato o ordinario, che non soddisfino tale requisito ai fini della chiamata nella università di appartenenza possono essere chiamati in altro ateneo nel quale tali requisiti vengano soddisfatti, senza necessità di concorso.

L'attrattività di una università dipende da diversi fattori, incluse la disponibilità di strutture idonee, la qualità scientifica e la reputazione dei colleghi, e dal trattamento economico. Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di dare alle università italiane la possibilità di negoziare il trattamento economico dei professori associati e professori ordinari, qualora i vincitori dei concorsi per tali posizioni provengano da ateneo o ente di ricerca estero. Anche in questo caso, si prevede la possibilità di applicare quanto già previsto - per le chiamate dirette per chiara fama - dall'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

Il presente disegno di legge si pone dunque l'obiettivo di riconfigurare la carriera accademica dei ricercatori italiani per reindirizzarla verso la valorizzazione del lavoro svolto e orientarla verso la generazione di innovazione e sapere, ottenuta tramite una maggiore mobilità internazionale e una specializzazione delle figure professionali.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di contratto di ricerca postdottorale)*

1. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: « contratto di ricerca » e « contratti di ricerca » sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « contratto di ricerca postdottorale » e « contratti di ricerca postdottorali »;

*b)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* I contratti di cui al comma 1 costituiscono requisito per l'accesso alla posizione di ricercatore a tempo determinato secondo quanto previsto dall'articolo 24 »;

*c)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I contratti di ricerca postdottorali hanno una durata compresa tra due e sei anni. Quelli di durata inferiore a sei anni possono essere rinnovati fino al raggiungimento della durata massima. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, i contratti di ricerca postdottorali hanno durata minima biennale e possono essere prorogati in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a sei anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi tra-

scorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente »;

d) il comma 5 è abrogato;

e) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In sede di determinazione dell'importo del contratto di ricerca si può applicare, in presenza di particolari condizioni di merito, anzianità e autorevolezza scientifica del ricercatore ovvero qualora il vincitore provenga da ateneo o ente di ricerca estero, l'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230. L'eventuale variazione dell'importo non può eccedere il 70 per cento della classe stipendiale iniziale prevista per i professori associati ».

## Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di reclutamento dei ricercatori)*

1. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« *1-ter.* Un'ulteriore quota di risorse, pari ad almeno un terzo di quelle di cui al comma 1, è vincolata da ciascuna università alla stipula dei contratti di lavoro di cui al presente articolo, in favore di soggetti che siano stati titolari per almeno due anni di un contratto di ricerca postdottorale ai sensi dell'articolo 22 »;

b) al comma 2:

1) alla lettera b), dopo le parole: « ammissione alla procedura » sono inserite le seguenti: « di coloro che siano stati titolari per almeno due anni di un contratto di ricerca postdottorale ai sensi dell'articolo 22 e »;

2) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

« *b-bis*) ammissione alle procedure dei candidati in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di mobilità:

1) avere maturato un'esperienza postdottorale di almeno due anni in un'università italiana diversa da quella che ha bandito la posizione di ricercatore;

2) avere trascorso almeno un anno di esperienza postdottorale in una qualificata università o centro di ricerca all'estero;

3) avere conseguito il dottorato di ricerca in un'università diversa rispetto a quella che ha bandito la posizione di ricercatore »;

3) dopo la lettera *c*) è inserita le seguente:

« *c-bis*) per i candidati che siano stati titolari per almeno due anni di un contratto di ricerca ai sensi dell'articolo 22, valutazione preliminare con motivato giudizio analitico sulla base del *curriculum* scientifico, della produzione scientifica e delle rilevanti pubblicazioni di carattere internazionale e selezione dei candidati che abbiano dimostrato di aver raggiunto la maturità e l'indipendenza scientifica per poter sviluppare progetti di ricerca, attività didattica e progetti di terza missione in modo indipendente, nonché capacità di produzione scientifica originale, anche alla luce del ruolo principale assunto nel lavoro svolto, ove applicabile, e la provata capacità di ottenere finanziamenti come investigatore principale da parte di istituzioni di ricerca nazionali e internazionali ».

## Art. 3.

*(Istituzione del Fondo per la promozione dell'indipendenza scientifica)*

1. Dopo l'articolo 28 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:

« Art. 28-bis. - *(Istituzione del Fondo per la promozione dell'indipendenza scientifica)*  
- 1. Al fine di promuovere l'indipendenza scientifica dei titolari di contratto di ricerca postdottorale di cui all'articolo 22, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca il Fondo per la promozione dell'indipendenza scientifica, con una dotazione annua pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione.

2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono erogati, a coloro che siano titolari di un contratto di ricerca postdottorale da almeno tre anni, finanziamenti individuali non superiori a euro 120.000 annui destinati a coprire i costi del contratto di ricerca postdottorale per ulteriori tre anni nonché i costi delle attività di ricerca, anche in considerazione dell'eventuale presenza o previsione di attività sperimentali e di laboratorio. Ai fini dell'accesso al finanziamento è necessario presentare un progetto dal quale risulti l'articolazione delle attività previste e il loro costo stimato.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di redazione dei progetti, anche con riferimento alla stima dei costi, nonché le modalità e i criteri per la loro valutazione, affidata a una commissione terza e indipendente, composta da soggetti in possesso di elevata qualificazione e autorevolezza scientifica a livello nazionale e internazionale ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di chiamata dei professori)*

1. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *d)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Nelle procedure di chiamata di professori di prima fascia, la valutazione di cui ai periodi precedenti tiene conto altresì della continuità e dell'effettiva maturazione della produzione scientifica e dell'attività didattica con riferimento alla data di conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale »;

*b)* dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

« *d-bis)* valutazione comparativa del valore numerico degli indicatori valevoli ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale, che non può essere inferiore alla media del valore numerico degli indicatori dei professori in servizio nella medesima posizione oggetto della procedura presso il dipartimento che deve effettuare la chiamata. Il candidato che sia ricercatore o professore associato in servizio presso il dipartimento che deve effettuare la chiamata, il quale non soddisfi il requisito di cui al periodo precedente, può essere chiamato da un dipartimento di altra università, in relazione al quale soddisfi il

medesimo requisito, senza necessità di concorso »;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera *d-bis*), l'ANVUR elabora, all'inizio di ogni anno accademico e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno, una tabella recante l'indicazione, suddivisa per fascia, del valore medio degli indicatori riportati dai professori in servizio presso ciascun dipartimento delle università italiane. La valutazione comparativa di cui al comma 1, lettera *d-bis*), è effettuata con riferimento all'ultima tabella elaborata dall'ANVUR »;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Nel caso in cui il vincitore della procedura di cui al comma 1 sia in servizio presso un ateneo o un ente di ricerca estero, al trattamento economico si applica l'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, della legge della legge 4 novembre 2005, n. 230. Le variazioni non possono in ogni caso eccedere i valori corrispondenti alla quinta classe stipendiale prevista per la posizione oggetto di chiamata ».



€ 1,00